

ALLEGATO C

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA (CONTO CORRENTE ORDINARIO) DELL'AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO – FERMO

“CIG N. Z6206B9A36”

TRA

l'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo (in seguito anche “Ente”) con sede legale in Viale Indipendenza, 38/a – Ascoli Piceno, codice fiscale e partita IVA 00153620448, in persona del Direttore, dr. Stefano Vitellozzi, nato ad Ascoli Piceno il 04/04/1974

E

l'Istituto di Credito(in seguito denominato "Banca"), codice fiscale, partita IVA, rappresentata da....., nato a il, il quale interviene nella sua qualità di autorizzato a rappresentare l'Azienda in virtù di delega conferita con delibera del

PREMESSO

- che l'Ente deve affidare il proprio rapporto di conto corrente ordinario (di seguito anche “Servizio”) ad una Banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/1993 e s.m.i., indicando all'uopo procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. 163/2006 per il periodo 01/01/2013 – 28/02/2015;
- che l'Ente non è soggetto al regime di Tesoreria Unica degli Enti Pubblici disciplinato dalla legge n. 720/1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che per l'affidamento del Servizio l'Ente, previa delibera del Presidente n. 6 /2012 del 10 ottobre 2012, ha indetto procedura ad evidenza pubblica, aggiudicando secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa;
- che la procedura negoziata si è conclusa con l'aggiudicazione definitiva a che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che la Banca è in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative ed è munita delle autorizzazioni prescritte per l'esercizio dell'attività di cui al presente contratto;
- che la Banca dichiara di possedere l'organizzazione, i mezzi e le persone necessari per effettuare il servizio alle condizioni tutte di cui al presente contratto;
- che il servizio è regolato, oltre che dalla presente convenzione,
 - dalla “dichiarazione d'offerta” presentata dalla Banca (allegato D del Bando), in seguito “offerta”, che si allega alla presente convenzione (Allegato 1);
 - dal Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo;
 - dalle norme regolanti espressamente la materia.

Tutto ciò premesso, che le parti intendono richiamare come parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Affidamento del servizio

1. L'Ente dichiara di affidare, come di fatto affida, alla Banca la gestione del proprio servizio di cassa (conto corrente ordinario).

La gestione finanziaria dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il Servizio viene svolto dalla Banca nei locali della propria agenzia sita in Ascoli Piceno in via..... nei seguenti giorni della settimana: dal lunedì al venerdì, con lo stesso orario di sportello osservato nei confronti della clientela. Il Servizio può essere dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo con l'Ente. Resta inteso che l'Ente potrà, a propria discrezione, avvalersi di strumenti telematici messi a disposizione dalla Banca in alternativa ai servizi offerti in filiale.

Art. 2

Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre), con inizio il 1° gennaio 2013 e termine al 31 dicembre 2015.

2. Alla scadenza del 31/12/2015, qualora l'Ente accerti e verifichi la sussistenza di ragioni di convenienza per il rinnovo del contratto, di anno in anno, per ulteriori 3 anni, ne darà tempestiva comunicazione alla Banca.

3. La Banca assume l'obbligo, durante tale periodo aggiuntivo, di mantenere valide tutte le condizioni della presente convenzione.

Art. 3

Oggetto e limiti della convenzione

1. Alla Banca spetta la riscossione di tutte le entrate dell'Ente ed il pagamento di tutte le spese dell'Ente stesso, nonché la eventuale custodia di titoli e valori, anche di terzi, e di altre eventuali somme che fossero ugualmente detenibili a termini di legge, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti nonché, per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, dalla disposizioni legislative in materia.

2. L'esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte della Banca, la quale non è tenuta ad intimare atti legali o richieste, o ad impegnare comunque la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

Art. 4

Riscossioni

1. Le entrate e i ricavi dell'Ente sono incassati dalla Banca, tramite gli strumenti consentiti dalla disciplina vigente in materia.

2. A fronte dell'incasso la Banca rilascia regolare quietanza.

3. La Banca non può ricusare l'esazione di somme che vengono versate in favore dell'Ente. La Banca deve pertanto accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando apposita ricevuta.

Art. 5

Pagamenti

1. I pagamenti sono disposti mediante l'emissione di ordinativi di pagamento, anche informatici, disposti dall'Ente.

2. Nel caso di ordinativi cartacei, detti documenti devono essere firmati dal Direttore dell'Ente o da dipendenti da questi specificamente delegati. L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le

firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive modifiche.

3. Nel caso di ordinativi informatici, l'identificazione del mandante dell'ordinativo verrà effettuato in conformità alle procedure di identificazione utilizzate dalla Banca per i propri servizi telematici.

4. L'esecuzione degli ordinativi non effettuati con home banking ha luogo secondo le indicazioni dell'Ente.

5. Gli ordinativi di pagamento devono contenere:

- la denominazione dell'Ente;
- l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale;
- l'ammontare della somma netta da pagare in cifre e lettere;
- la causale del pagamento;
- la data di emissione;
- la valuta per il beneficiario

6. Nel caso di pagamenti in favore di creditori non domiciliati su Banche o Poste, la Banca potrà provvedere con invio diretto ai creditori di assegni circolari non trasferibili o altri mezzi di pagamento bancario ad essi assimilabili.

7. Il pagamento degli stipendi, degli assegni fissi al personale, sarà effettuato di norma mensilmente con valuta fissa al giorno 27 e, se festivo, al giorno lavorativo immediatamente precedente, salvo eventuali pagamenti straordinari, in base ad apposito elenco.

8. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, che abbia scelto come forma di pagamento l'accreditamento delle competenze stesse, in c/c aperti o da aprirsi, su indicazione del beneficiario, presso qualsiasi Istituto di Credito, verrà effettuato mediante un'operazione d'addebito al conto corrente e di accredito ad ogni conto corrente intestato ai dipendenti con valuta compensata e senza spese.

9. Per l'esercizio delle proprie attività, l'Ente può avvalersi anche di conti correnti postali.

Art. 6

Firme autorizzate

1. L'Automobile Club si impegna a depositare o trasmettere le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare sia gli ordini di pagamento, sia la ricezione di assegni, valori e documenti (compresi i delegati e i sostituti) ed a comunicare tempestivamente, le eventuali variazioni.

Art. 7

Trasmissione di atti e documenti

1. Gli ordinativi di pagamento sono normalmente trasmessi dall'Ente alla Banca tramite strumenti informatici ed una ricevuta dell'operazione sarà immediatamente resa disponibile all'Ente per via telematica.

2. Resta inteso che l'Ente provvede ad ogni adempimento connesso all'applicazione della D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

3. La Banca ha l'obbligo di tenere aggiornato l'estratto conto, sul quale registrerà cronologicamente ogni riscossione ed ogni pagamento e di inviarne giornalmente copia all'Ente, anche per via telematica.

4. Alla fine di ogni mese, la Banca invia all'Ente, per il conto corrente aperto, anche per via telematica, un estratto conto riepilogativo di tutti gli addebiti e gli accrediti effettuati sul conto stesso.

Art. 8
Verifiche ed ispezioni

1. L'Ente ha diritto di procedere a verifiche di conto corrente e dei valori dati in carico, oltre che alla riconciliazione, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. La Banca deve all'uopo esibire la documentazione richiesta.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del rapporto di conto corrente: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge detto servizio.

Art. 9
Amministrazione titoli e valori in deposito

1. Per la custodia e amministrazione di eventuali titoli pubblici e privati dell'Ente, la Banca prospetterà, a richiesta dell'Automobile Club, le migliori condizioni che è in grado di praticare; l'Automobile Club sulla base delle condizioni di mercato valuterà la convenienza e opportunità di affidare o meno la custodia e amministrazione alla Banca.
2. La Banca provvederà a custodire anche i titoli eventualmente depositati da terzi a titolo di cauzione a favore dell'Ente su precise disposizioni dello stesso, e procederà alla loro restituzione solo in seguito ad ordine dell'Ente, corrispondendo a terzi aventi diritto le rendite che verranno a maturazione sugli stessi titoli.
3. La comunicazione di cui all'art. 119 del D.Lgs. 1/9/1973 n. 385 relativa a depositi titoli eventualmente costituiti verrà inviata all'Ente con periodicità annuale.

Art. 10
Commissioni, spese e condizioni

1. La Banca provvederà ad applicare le commissioni, le spese e le condizioni tutte riportate analiticamente nella "dichiarazione d'offerta".

Art. 11
Contributo annuale

1. Per ogni anno e per tutta la durata della convenzione, la Banca si impegna a mettere a disposizione dell'Ente, un contributo annuale di € (.....) oltre IVA per sponsorizzazione di iniziative di rilevanza esterna e pubblicità sui mezzi di comunicazione (come indicato nella "dichiarazione d'offerta").

Art. 12
Responsabilità della Banca

1. Per eventuali danni causati all'Ente o a terzi la Banca risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
2. La Banca è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente.
3. La Banca, inoltre, risponde:
 - in ordine ai pagamenti eseguiti, della regolarità formale delle quietanze o dei documenti probatori, del buon esito delle operazioni eseguite e dei tempi di esecuzione;
 - in ordine alle riscossioni eseguite, del tempestivo accredito sul conto dell'Ente e della regolarità delle quietanze eventualmente rilasciate.
4. La Banca è sempre direttamente responsabile di qualsiasi violazione delle norme legislative e regolamentari inerenti il servizio oggetto del presente contratto.
5. La Banca, inoltre, assume la responsabilità per tutti i danni od inconvenienti procurati all'Ente o a terzi che dovessero verificarsi per ritardi nelle riscossioni e nei pagamenti a decorrere dalla data di

consegna indicata nella distinta, salvo che la medesima dimostri che i ritardi dipendano da cause ad essa non imputabili.

6. La Banca si impegna espressamente a tenere indenne l'Ente da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all'Ente stesso, a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Banca per fatti inerenti la presente convenzione.

7. La Banca è esonerata dal prestare cauzione.

Art. 13

Modifiche del rapporto contrattuale

1. La presente convenzione si intende integrata con gli impegni derivanti dalle norme disciplinanti il presente rapporto contrattuale così come elencate in premessa, nonché degli impegni assunti dalla Banca in sede di partecipazione alla gara.

2. L'Ente si riserva il diritto di apportare quelle variazioni e/o integrazioni sotto il profilo organizzativo, metodologico ed informatico alle modalità di esecuzione del servizio che si rendessero utili o necessarie per migliorarne l'esecuzione stessa, nonché quelle che si rendessero necessarie a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia, anche di natura regolamentare. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note alla Banca con apposita comunicazione indicante altresì le modalità ed il termine di decorrenza.

3. Le parti, preve intese, potranno in ogni momento apportare modifiche alle modalità di espletamento del servizio al fine di migliorare le prestazioni; le suddette modifiche saranno perfezionate mediante scambio di corrispondenza, che costituirà, a tutti gli effetti, parte integrante del presente contratto.

4. L'Ente e la Banca definiranno di comune accordo tutte le variazioni alle modalità di espletamento del servizio oggetto di appalto, necessarie ad assicurare la conformità dello stesso alle disposizioni normative e regolamentari, che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto.

Art. 14

Disposizioni antimafia

1. La Banca assume espressamente l'obbligo di comunicare all'Ente l'eventuale istruzione di provvedimenti, successivi alla stipula della presente convenzione o l'eventuale emanazione di provvedimenti interdittivi definitivi o provvisori nei riguardi della Banca stessa, ovvero del proprio legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, nonché di ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

2. La Banca prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo che ove, nel corso di durata del presente contratto fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente primo comma, il contratto stesso si risolverà di diritto fatta salva la facoltà dell'Ente di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 15

Recesso

1. L'Ente, oltre a quanto previsto al precedente art. 3, qualora sussistano ragioni di necessità motivata, si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi con lettera raccomandata motivata.

2. Nell'ipotesi di recesso, all'Ente non fa carico - in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. - alcun onere aggiuntivo oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.

Art. 16

Clausola penale

1. Fermo quanto previsto all'art. 18, qualora la Banca compia inadempienze gravi, ovvero ripetute, l'Ente avrà facoltà di applicare in ragione della loro gravità una penale fino all'1% dell'ammontare della disponibilità media di conto riferita all'esercizio finanziario precedente a quello in cui si sono verificate le gravi e/o ripetute inadempienze, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
2. Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma precedente l'Ente ha altresì facoltà di escludere la Banca dalla partecipazione alle gare per un periodo non inferiore a 2 (due) anni.

Art. 17

Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa

1. Qualora la Banca non provveda a ripristinare con immediatezza il servizio e/o ad ottemperare agli obblighi in conformità a quanto previsto nella presente convenzione, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni o dei maggiori danni, l'Ente potrà risolvere unilateralmente la presente convenzione con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A/R, con cui dichiarerà di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, nel caso di:
 - mancata, irregolare o non puntuale esecuzione delle prestazioni secondo le modalità ed i termini stabiliti nel presente contratto;
 - mancato rispetto dei termini contenuti nella “dichiarazione di offerta”, ripetuti per almeno tre volte nel corso dell'esercizio finanziario;
 - frode e/o grave negligenza da parte della Banca.

Art. 18

Risoluzione della convenzione da parte della Banca

1. La Banca potrà chiedere la risoluzione della presente convenzione: in caso di impossibilità ad eseguire i servizi oggetto della stessa convenzione, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Banca, secondo il disposto dell'art. 1672 c.c.

Art. 19

Effetti della risoluzione

1. La risoluzione della convenzione ha effetto retroattivo, salvo che per le prestazioni già eseguite.
2. Con la risoluzione della convenzione sorge nell'Ente il diritto di affidare a terzi il servizio sino a nuova aggiudicazione.
3. L'affidamento a terzi viene notificato alla Banca a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o Pec.
4. Alla Banca sono addebitate le spese sostenute in più dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
5. Esse sono prelevate da eventuali crediti della Banca verso l'Ente, senza pregiudizio nei diritti di quest'ultimo sui beni della Banca.
6. L'esecuzione in danno non esime la Banca dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 20

Foro competente

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto si rimanda alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ascoli Piceno.

Art. 21

Obblighi nei confronti dei dipendenti e osservanza delle norme di sicurezza

1. La Banca si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
1. La Banca si obbliga altresì ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto.
2. La Banca si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
3. Nell'esecuzione del servizio la Banca è tenuta all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dalla normativa vigente, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
4. La Banca è l'unica responsabile dell'osservanza di ogni obbligo derivante dalle normative vigenti e segnatamente di quelle attinenti allo svolgimento del servizio in oggetto, normative delle quali la Banca dichiara di essere e si impegna a mantenersi ben edotta.
5. Resta pertanto espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della Banca che non potrà avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti dell'Ente.

Art. 22

Trattamento dati personali e segreto di ufficio

1. La Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D. Lgs. 196/2003, dichiara di essere informata in modo pieno ed esaustivo circa le finalità del trattamento dei propri dati personali nonché dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto, con particolare riguardo alla possibilità di integrazione, modificazione, cancellazione dei predetti dati o di opposizione in tutto o in parte al relativo utilizzo, inoltrando specifica richiesta all'Ente.
2. La Banca si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Ente, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti tutte le norme dettate dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di trattamento e tutela dei dati personali, nonché a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'Ente o ai relativi debitori e creditori di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note ed elaborazioni di alcun genere di documenti di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidato con il presente contratto.
3. La Banca si impegna inoltre ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento del servizio.
4. La Banca si impegna inoltre a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione del servizio di cui al presente contratto alla più rigorosa osservanza del segreto di ufficio.

Art. 23

Cessione della convenzione – divieto di cessione parziale e di subappalto

1. La presente convenzione non potrà essere ceduta o trasferita, nemmeno parzialmente, senza il consenso dell'Ente.
2. La Banca, fin da ora, si obbliga, qualora intervenissero modifiche nell'assetto proprietario mediante acquisizioni od incorporazioni, etc., a comunicare all'Ente, mediante lettera raccomandata A/R o Pec, entro 30 giorni dalla definitiva acquisizione, etc., le modifiche intervenute nell'assetto

proprietario / societario, affinché l'Ente possa comunicare la propria volontà di proseguire il rapporto.

3. L'Ente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, comunicherà formalmente la volontà di proseguire il rapporto contrattuale.

4. E' altresì vietato il subappalto.

Art. 24

Oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente contratto, redatto in carta semplice, è soggetto a registrazione "solo in caso d'uso".

Art. 25

Elezione domicilio delle parti

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente elegge domicilio presso la propria sede in Ascoli Piceno, Viale Indipendenza, 38/a e la Banca presso la propria sita in Ascoli Piceno, via

.....

Ascoli Piceno, _____

Per l'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo

Per la Banca

ALLEGATI: 1) "Dichiarazione d'offerta"